SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

RG Procedimento Unitario n. 931/2025

riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Luisa Vasile — Presidente

Dott.ssa Vincenza Agnese — Giudice

Dott. Francesco Pipicelli — Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'esito del procedimento di concordato semplificato N**. RG PU 931/2025** proposto con RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO EX ART. 25 SEXIES CCII nell'interesse di * **con sede legale a** * * **Numero REA** * **Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA** * in persona dell'amministratore unico * * legale rappresentante *pro tempore*, nato a * (CF * , autorizzato giusta determina ex art. 120-bis ("CCII"), assunta in data 24 aprile 2026 N. 8921/6087 di Repertorio a rogito Notaio * (doc. B), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, giusta procura alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., mediante inserimento nella medesima busta telematica (doc. A), dagli Avvocati Tommaso Senni (C.F.: * pec: * del Foro di Milano, con studio professionale in Milano, via della Moscova n. 38 e Riccardo Muz (C.F.: * – pec: * , del Foro di Pordenone, con studio in Pordenone, viale Marconi n. 30, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale del primo

difensore, in Milano, via della Moscova n. 38, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 D.L. n. 112/2008 presso la casella di posta elettronica certificata del processo telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.7.2008 od all'indirizzo P.E.C.:

*

debitrice costituita e ricorrente per omologa del concordato semplificato

nei confronti di

* , con sede legale a * (C.F. – P.IVA *) in persona del legale rappresentante pro tempore * rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Stringhini del Foro di Bergamo (C.F. *) con studio professionale in via Giovanni Pascoli n.7, difensore e domiciliatario, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via telefax 035231141 o via PEC all'indirizzo

*

ricorrente per apertura della liquidazione giudiziale

letti gli atti e i documenti depositati, udita la relazione del giudice designato, letto il parere motivato sull'alternativa liquidatoria e sulle garanzie, nonché la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata Avv. ELENA DEL TORRE;

letta la memoria difensiva e le integrazioni depositate dalla ricorrente il 15.9.2026, a seguito del provvedimento del Tribunale di fissazione di udienza per inammissibilità in data 4-5.8.2026;

sentite le parti come da verbale di udienza collegiale in data 24.9.2026, a scioglimento della riserva assunta dal Collegio alla predetta udienza;

OSSERVA

1. La valutazione di manifesta inammissibilità del concordato semplificato.

1.1. Il manifesto difetto di fattibilità economica e la carenza di utilità per i creditori.

Il Tribunale ha convocato la società ricorrente contestando tra l'altro che *"La proposta irrevocabile di acquisto non è assistita da cauzione, garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni di un primario istituto di credito o da altre opportune garanzie; pur essendo qualificata come irrevocabile, resta quindi priva di presidi effettivi che assicurino il pagamento del prezzo nelle tempistiche promesse e quindi che consentano l'attuabilità della proposta concordataria e la sua fattibilità economica, che da essa essenzialmente dipende.…OMISSIS… Per dimostrare la solidità, solvibilità e capacità finanziaria dell'offerente, è stato prodotto il bilancio di * * al 31 dicembre 2025, ai fini dell'esame della ragionevole possibilità di portare a termine l'acquisto aziendale, versando integralmente il saldo prezzo. Da tale bilancio emergono dati che appaiono positivi: patrimonio netto di euro 1.180.694, utile di euro 325.978, valore della produzione di circa euro 6,85 milioni, margine operativo positivo e oneri finanziari contenuti. Tuttavia, l'esperto osserva correttamente – al contrario dell'attestatore - che le disponibilità liquide sono limitate ammontano a soli euro 496.273, pari a circa metà del prezzo offerto per l'acquisto aziendale, mentre l'attivo è composto in larga parte da crediti commerciali. Inoltre, l'indebitamento complessivo supera euro 3,29 milioni, di cui euro 2,58 milioni esigibili entro dodici mesi. Ne deriva*

*che la solidità patrimoniale della promissaria acquirente non prova automaticamente la disponibilità finanziaria della liquidità necessaria per pagare il corrispettivo in arco piano. Mancano peraltro i dati di una attuale situazione contabile, patrimoniale, economica e finanziaria di * che avrebbe dovuto essere aggiornata al 30.6.2026, così come è carente l'ostensione di conti correnti, conti titoli o disponibilità liquide attuali che facciano comprendere, unitamente ad un idoneo business plan, esaminato dall'attestatore, se vi sia la capacità finanziaria di portare a termine l'acquisto aziendale. Il piano prevede inoltre un apporto di finanza esterna di euro 75.000,00 da parte del sig. * legale rappresentante della società, con impegno subordinato all'inserimento dell'apporto nel piano di liquidazione e all'omologazione del concordato, con esecuzione entro il 31 dicembre 2027 e comunque entro un anno dall'omologazione. L'esperto evidenzia correttamente – come per la fattibilità economica della cessione aziendale - che non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare la capacità patrimoniale e finanziaria del soggetto obbligato, né garanzie reali o personali, depositi vincolati (es. escrow account notarile che sarebbe liberato a condizioni di omologa), impegni bancari o fideiussioni, prova della liquidità attuale su conti correnti o titoli; l'apporto di finanza esterna resta quindi una promessa futura, aleatoria ed eventuale, non adeguatamente garantita nella sua fattibilità e realizzabilità."*

La ricorrente ha prodotto (documenti 6-7-8-9 allegati alla memoria autorizzata) una situazione contabile di * aggiornata invero a circa sei mesi addietro e non attuale (30.4.2026), un *business plan*, una visura di centrale rischi della potenziale acquirente ed una relazione sulla sostenibilità finanziaria dell'acquisto del ramo aziendale datata 30.4.2026.

Alle pagine da 21 a 27 dell'attestazione integrativa ex art. 84 comma 5 ccii del dott. * pur dandosi atto di alcuni miglioramenti della proposta e del piano sul versante documentale, vengono espresse serie perplessità sul piano industriale di * , redatto per gli anni 2025-2028, che non costituisce un piano di cassa aggiornato e che non risulta contemplare il finanziamento necessario per l'acquisto del ramo aziendale di € 800.000, né gli interessi passivi di periodo, tanto che in esso si parla soltanto di un finanziamento di € 250.000 del settembre 2025 e di un accollo di mutuo ipotecario del 2026; l'attestatore infatti afferma che esso "*non contiene un'esplicita rappresentazione integrata dell'acquisizione di * per € 947.961 e del relativo nuovo finanziamento di € 800.000."*

Va ricordato inoltre che il prezzo di acquisto del ramo aziendale, ove non vi fossero ulteriori interessati, è pari ad € 947.961,00, è dovuto integralmente in denaro e dovrebbe essere versato da * – secondo l'ultima proposta irrevocabile di acquisto - al realizzarsi di una serie di condizioni giuridiche, ma in un arco temporale breve di circa quattro mesi dall'omologazione, al massimo entro il 31 maggio 2027.

Come emerge anche dal verbale di udienza collegiale odierna, il finanziamento di € 800.000 non è stato ancora concesso da alcun istituto di credito, pur essendo in fase istruttoria asseritamente avanzata e del tutto insufficienti ai fini della sostenibilità versamento del prezzo di acquisto di €

947.960,00 circa si palesano: a) la differenza tra accordato ed utilizzato di centrale rischi € 111.316 – che lo stesso attestatore definisce come un "*importo largamente inferiore agli € 800.000 necessari per la copertura bancaria prospettata*"; b) le disponibilità liquide di € 198.100,00 circa, risultanti dalla situazione contabile risalente al 30.4.2026, in assenza di una produzione documentale che dimostri le disponibilità di conto corrente attuali e più recenti.

Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che non vi è alcuna ragionevole possibilità che la promissaria acquirente * sia in grado di sostenere il prezzo di acquisto del ramo aziendale entro il 31.5.2027, sulla base del piano industriale del tutto parziale ed incompleto, nonché in carenza di un rilevante finanziamento bancario non ancora concesso (di cui ha assoluta necessità per sostenere l'esborso del prezzo), sulla base di una indimostrata presenza di disponibilità liquide attuali ed in assenza invece di una deliberazione positiva da parte di una banca o assicurazione e di indici concreti di merito creditizio.

Deve rammentarsi poi che uno dei pilastri di piano è costituito dall'apporto di finanza esterna da parte dell'amministratore e legale rappresentante Sig. * per euro 75.000,00, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2027 e comunque entro un anno dall'omologazione, destinato a incrementare la soddisfazione dei creditori chirografari e dei privilegiati incapienti per la parte degradata e per consentire la destinazione di una specifica utilità a ciascuno dei creditori.

Quanto all'assenza di garanzie e della dimostrazione della presenza di disponibilità liquide attuali in capo al Sig. * ai fini della fattibilità del versamento della finanza esterna promessa di € 75.000 – circostanza evidenziata nei rilievi di potenziale inammissibilità del Tribunale – non vi è stato alcun sostanziale miglioramento della proposta con la memoria autorizzata, anzi si registra il mancato superamento di tale criticità.

A pagina 55 della attestazione integrativa ex art. 84 co. 5 ccii, il dr. * à atto che "*Quanto alle eventuali garanzie, l'impegno non ne fa menzione; in ogni caso, si rileva che il terzo che apporterebbe la finanza esogena risulterebbe capiente a livello patrimoniale. Sotto il profilo tecnico, tale risorsa è qualificabile come esogena, in quanto derivante dal patrimonio personale di un soggetto terzo e non dagli asset già presenti nel patrimonio della Società alla data del ricorso. Questa finanza non è soggetta ai vincoli del riparto concorsuale stretto (Absolute Priority Rule) applicabili ai beni sociali, permettendo così di destinarla integralmente al soddisfacimento dei creditori chirografari (ab origine e degradati).* ***Tale apporto risulta essenziale per la fattibilità della proposta, in quanto garantisce a queste classi un recupero forfettario dell'1%, laddove nello scenario di Liquidazione Giudiziale, privo di tale finanza esterna, riceverebbero un soddisfacimento pari a zero***." (enfasi aggiunta).

L'amministratore * risulta invero privo di qualunque patrimonio o reddito aggredibile, tanto che lo stesso attestatore (cfr. pag. 68 attestazione integrativa), rileva che "il *valore economico dell'azione di responsabilità è pari ad € 0,00, avuto riguardo della capienza patrimoniale dell'amministratore"*, dando atto della presenza di un suo debito di natura ipotecaria, di un suo debito da fideiussione nei confronti di Banca Popolare di Sondrio per € 400.000, di un suo

debito scaduto in virtù di un decreto ingiuntivo per € 103.000 circa emesso dal Tribunale di Milano a gennaio 2025.

Appare del tutto inverosimile, in presenza di tali esposizioni debitorie ed in assenza della dimostrazione di disponibilità liquide o patrimoniali attuali (conti correnti, titoli o altra liquidità di pronto realizzo), che l'amministratore sia in grado di versare la finanza esterna promessa, con ogni conseguenza in ordine all'impossibilità di soddisfare in modo anche minimale il ceto creditorio chirografario per la percentuale dell'1 per cento, così rispettando il necessario requisito dell'attribuzione di una minima utilità a ciascun creditore.

Tale è la ragione senz'altro decisiva ed assorbente che fa propendere il Collegio per l'inammissibilità, in quanto non sono affatto superate le gravi criticità relative alla totale mancanza di garanzie personali, reali e di liquidità per il pagamento delle somme offerte dal Sig. *

* a condizione dell'omologa.

Ad avviso del Collegio, la prestazione di una garanzia a prima richiesta o la dimostrazione di una liquidità di pronto smobilizzo da parte del sig. * iveste un ruolo fondamentale nel piano concordatario in esame, perché non si versi nel giudizio di manifesta inattitudine a raggiungere le percentuali promesse ai creditori, la causa concreta e gli obiettivi prefissati in proposta.

In ordine alla realizzabilità effettiva della finanza esterna da parte dell'amministratore, non è stata infatti resa una trasparente ostensione dei suoi conti correnti o conti titoli che possa "garantire" un pronto smobilizzo di rilevanti risorse esterne promesse in caso di omologa.

Né l'amministratore ha aderito all'invito di porre a disposizione da subito gli importi rilevanti promessi, ponendoli in un *escrow account* o conto corrente vincolato; né è stata ottenuta, come detto, la prestazione di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta e senza eccezioni da parte di un primario istituto di credito o assicurativo di rilievo nazionale, che renda verosimile e ragionevole l'incameramento della somma a beneficio dei creditori.

Deve dunque confermarsi il mancato superamento della criticità in origine rilevata dal Tribunale (vedi pagina 8 del decreto di fissazione di inammissibilità in data 4-5.8.2026), e quindi anche all'esito del contraddittorio l'originaria valutazione del Collegio in cui si legge che "*L'esperto evidenzia correttamente – come per la fattibilità economica della cessione aziendale - che non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare la capacità patrimoniale e finanziaria del soggetto obbligato, né garanzie reali o personali, depositi vincolati (es. escrow account notarile che sarebbe liberato a condizioni di omologa), impegni bancari o fideiussioni, prova della liquidità attuale su conti correnti o titoli; l'apporto di finanza esterna resta quindi una promessa futura, aleatoria ed eventuale, non adeguatamente garantita nella sua fattibilità e realizzabilità.*"

Tali considerazioni denotano la manifesta carenza di fattibilità attuale del piano di liquidazione del concordato semplificato e di carenza di causa concreta della proposta, nel senso che già ad oggi appare verosimile come lo stesso non sia in grado di assicurare una utilità minima a ciascun creditore, anche chirografario.

Sul punto, vedasi anche Cass. Sez. 1 n. 624 del 12/01/2026, secondo la quale:

"*In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione".*

Di conseguenza, in difetto di apprezzabile solidità del promesso apporto di risorse esterne da parte dell'amministratore, la proposta concordataria appare fin da oggi non ragionevole nella sua realizzazione, né fattibile - per come adesso strutturata e completamente fondata sul pagamento del saldo prezzo da parte della promissaria acquirente * (ad oggi non in grado ragionevolmente di farvi fronte) - non essendo destinata ad una verosimile omologazione ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 5 CCII, in quanto non assicura nel rispetto delle cause di prelazione una utilità concreta a ciascun creditore, anche chirografario.

Deve infatti affermarsi – in accordo con la miglior dottrina - che l'apparato informativo offerto dal debitore debba essere completo ed esaustivo, e soprattutto che i termini della proposta devono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità, pena l'irritualità della proposta e del piano per manifesta implausibilità dei suoi punti cardine.

Proprio il fatto che il ceto creditorio non goda di spazi di interlocuzione col debitore di tipo negoziale (che si concretano nell'esercizio consapevole del voto), ma debba necessariamente concentrare la propria tutela nel sindacato del Tribunale da un lato, e in quella giudiziale insita nell'esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall'altro, concentra ed enfatizza l'esigenza che quanto la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività.

Ciò rende essenziale nel presente procedimento, ancora più che nel concordato preventivo "tradizionale", il corredo informativo e di serietà dell'offerta sottostante alla proposta ed al piano liquidatorio che il debitore è chiamato ad offrire tanto al Tribunale quanto agli stessi creditori, i quali devono ricevere informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l'esercizio consapevole del potere di opposizione, indipendentemente dall'operato successivo di altri organi quali l'ausiliario e/o il liquidatore, che al pari del Tribunale non hanno un potere conformativo o "correttivo" della proposta e del piano, ove connotati - come nel caso di specie - da un deficit di serietà e concretezza delle linee guida fondamentali.

Autorevole dottrina ha infatti ritenuto che è fisiologico che qualora la fattibilità economica e giuridica dell'ipotesi concordataria dovesse apparire *prima facie* insussistente, al lume del vasto corredo di informazioni e valutazioni di cui il tribunale fin dal debutto dispone (e principalmente il parere dell'esperto della composizione sulla presenza o meno di garanzie e sull'alternativa liquidatoria), la procedura concordataria possa chiudersi *hic et nunc*, con la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità, in luogo di un'inutile appendice omologatoria; non si esclude pertanto che fin dall'apertura della procedura il tribunale possa esprimere un primo, sommario giudizio di manifesta inettitudine del piano al conseguimento dei risultati prefissati, in grado di

impedire *in limine* l'ingresso dell'imprenditore istante nella procedura di concordato semplificato; secondo altra opzione dottrinale, appare certo, comunque, che il tribunale comunque potrà vagliare – già in questa fase prodromica – sia che la proposta rispetti le cause legittime di prelazione, sia che il piano di liquidazione sia fattibile: sarebbe infatti del tutto inutile nominare l'ausiliario e fissare l'udienza di omologa, quando la proposta del debitore non ha alcuna possibilità di ottenere un giudizio favorevole al termine della relativa fase di omologazione, avendo la Cassazione sempre affermato che il tribunale deve verificare la persistenza, sino all'omologa, delle condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale.

Sul punto deve richiamarsi l'orientamento di merito espresso da Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli est. ∗ , 21 marzo 2024, ilcaso.it, laddove si afferma in motivazione che "*i limiti del sindacato giudiziario sulla ritualità della proposta di concordato semplificato, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall'art. 25 sexies co. 3° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta (così CdA Milano decreto n. pagina 8 di 10 2407/2023 del 13.07.2023 ma anche decreto CdA Milano RG 1048/22 del 12.1.2023; CdA Milano RG 580/2023 del 13.07.2023) nel cui ambito è ricompreso anche l'esame della sua non manifesta implausibilità. Quest'orientamento risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall'art. 25 sexies e ss CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto. Il vaglio di ritualità operato dal tribunale sulla proposta di concordato semplificato di risponde pienamente a tale criterio. I profili di criticità della proposta sono di tale evidenza da attenere ai requisiti minimi di legalità che la proposta deve avere per superare il preliminare vaglio giurisdizionale. Nella specie il piano è ab origine manifestamente inattuabile, per cui non vi sono ragioni per ritenere che il tribunale sia tenuto, anche in questi casi, a disporre l'ammissione del concordato per poi rilevarne le carenze in fase dell'omologa. Sostenere che al tribunale competa nella prima fase esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall'art. 25sexies co. 1 CCII, senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al tribunale sulla fattibilità del piano."*

Ne consegue, in assenza di concrete garanzie, la manifesta implausibilità ed infattibilità economica del piano e della proposta, inidonea ad attribuire una utilità a taluno dei creditori chirografari.

1.2. L'erroneo calcolo del valore aziendale nell'alternativa liquidatoria.

A pagina 11 della memoria autorizzata, la debitrice ricorrente, in apposito paragrafo, ha sostenuto "*L'inesistenza di un qualsiasi automatismo tra il valore dell'offerta d'acquisto del terzo e "valore di liquidazione" dell'azienda in esercizio, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) CCII".*

La parte ricorrente sostiene che "*nel caso in cui un terzo formuli un'offerta di acquisto dell'azienda ad un valore maggiore rispetto alla stima del valore di liquidazione, tale maggior valore non rappresenta necessariamente una componente del valore di liquidazione giudiziale. A tal fine, è*

agevole comprovare (anche soltanto in virtù dell'assenza di elementi in senso contrario, o, se non altro, mediante la subordinazione dell'efficacia degli impegni del terzo all'omologa del concordato, come si desume dal citato orientamento giurisprudenziale) che tale maggior valore non esisterebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale e, pertanto, che (i) l'offerta del terzo è condizionata al buon esito della procedura concordataria, poiché, in caso contrario, il compendio che intende acquisire potrebbe subire effetti negativi con ripercussioni sulla sua valorizzazione, e, quindi, in caso di liquidazione giudiziale, tale offerta non potrebbe più ritenersi valida (è proprio il buon esito della procedura a giustificare il maggior valore rispetto allo scenario liquidatorio) e (ii) il maggior valore attribuito dal terzo è frutto delle prospettive avviamentali derivanti dall'intervento industriale dello stesso ovvero da altre circostanze che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, non potrebbe emergere."

In una premessa alla proposta irrevocabile di acquisto di * doc. 3 allegato alla memoria autorizzata), si legge che "*l'operazione prefigurata dalla scrivente (con particolare riguardo alla utile prosecuzione dei rapporti contrattuali inclusi nel perimetro dell'azienda, all'assunzione di nuovo personale e alle eventuali iniziative di miglioramento e di investimento che si renderanno applicabili nella gestione dell'azienda) sarebbe incompatibile con una procedura di liquidazione giudiziale".*

Il ragionamento sotteso alle motivazioni che avrebbero condotto la promissaria acquirente a condizionare l'acquisto all'omologa concordataria, non appare convincente ma contradditorio ad avviso del Tribunale, posto che gli investimenti e l'assunzione di personale sarebbero comunque necessari; il fatto che il ramo aziendale si palesi di odierno interesse per l'affitto e la successiva cessione a * società terza, non parte correlata e non avente cointeressenze rispetto alla ricorrente, rende verosimile il fatto che il Curatore ben potrebbe cedere l'azienda in esercizio, magari a valore inferiore o comunque al valore di stima, ma non necessariamente dovrebbe vendere i beni atomisticamente considerati, tantopiù che sarebbe tutto da verificare l'impatto "disgregativo" della disposizione ex art. 186 comma 2 ccii sulla qualità soggettiva dell'appaltatore, non trattandosi di appalto di natura pubblica.

Inoltre tale prospettazione si pone contro un recente orientamento della S.C., condiviso da questo Collegio.

Orbene, ai fini dell'attestazione del degrado dei creditori privilegiati ex art. 84 comma 5 CCII – espressamente richiamato dall'art. 25 *sexies* comma 1 ccii – viene in considerazione, *mutatis mutandis*, nella fattispecie concreta che riguarda l'alternativa liquidatoria, quanto analogamente affermato dalla S.C. nel concordato preventivo in continuità indiretta per il caso della corretta individuazione del valore di liquidazione ex art. 87 ccii, che pur sempre riguarda (qui in ottica liquidatoria) la cessione di azienda in esercizio.

Secondo Cass. Sez. 1 n. 22960 del 09/07/2026, infatti, "*nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta,*

assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Non può dunque prescindersi, nel calcolo dell'alternativa liquidatoria ed ex art. 84 comma 5 ccii, dalla considerazione del valore dell'offerta di acquisto del ramo aziendale pari a € 947.960,00, espressiva di un valore attuale, indipendentemente dalla eventuale caducazione in sede di liquidazione giudiziale, che appare allo stato immotivata.

Non appare invece condivisibile, per le ragioni già spiegate, la conclusione cui giunge l'attestatore Dr. * secondo il quale *"ai fini della presente attestazione ex artt. 25 sexies e 84, comma 5, CCII, il corretto scenario liquidatorio di riferimento sia rappresentato dalla liquidazione separata delle singole attività patrimoniali*", che lo conduce ad individuare un valore netto di liquidazione pari a € 955.300,00 circa, senza tener conto appunto del valore dell'offerta di acquisto del ramo aziendale da parte di * ai fini dell'alternativa liquidatoria e della possibile cessione dell'azienda in esercizio.

Anche sotto tale profilo deve quindi confermarsi l'inammissibilità della proposta e del piano di concordato semplificato, per vizio della stessa attestazione sull'alternativa liquidatoria e sul degrado dei creditori privilegiati.

1.3. La presenza di un atto in frode e/o comunque pregiudizievole per le ragioni dei creditori.

Infine, la società ha ammesso nella memoria autorizzata, di aver sottoscritto, in data 30 aprile 2026, un contratto denominato "atto di cessione del credito e di attrezzature edili" (cfr. doc. 19) che "*prevedeva e disciplinava un'operazione unitaria e inscindibile di cessione crediti fiscali e vendita di attrezzature edili (che erano state, nel frattempo concesse in sub-godimento da parte di * alla società * . Dato atto del fatto che su * gravava un debito complessivo verso * * di € 530.000,00, la medesima Società cedeva a * pro soluto, crediti fiscali (maturati sotto l'egida della normativa in materia di c.d. ecobonus) per un valore nominale di € 120.000,00 (in esecuzione rispetto a quanto previsto dal precedente accordo del 20 gennaio), suddiviso in 6 quote annuali da € 20.000,00 ciascuna (dal 2026 al 2031). * a sua volta, cedeva a * la proprietà di attrezzature edili (ponteggi e materiali di copertura provvisori) già utilizzate dalla stessa * presso aree di cantiere, cui veniva attribuito un valore pari ad € 180.000,00 IVA inclusa."*

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di un atto in frode ai creditori commesso a valle della composizione negoziata, ormai in un momento terminale della composizione negoziata, senza che sussistessero più prospettive di risanamento imprenditoriale, essendo stata redatta la relazione finale dell'esperto in data 4 maggio 2026, senza alcuna apparente informativa al medesimo.

Tale atto ha consentito - senza attendere l'ingresso in concordato semplificato nella fase c.d. "prenotativa" e quindi senza formulare richiesta apposita al Tribunale di autorizzazione dell'atto di straordinaria amministrazione, previa informativa e trasparente illustrazione delle asserite ragioni di convenienza economica – il soddisfo "preferenziale" in via transattiva rispetto ai creditori privilegiati

di un creditore chirografario verso il quale la ricorrente era esposta per € 530.000,00 (definito espressamente il creditore maggiormente rilevante in C.N.C.), mediante la cessione *pro soluto* crediti fiscali che nell'ambito del piano di liquidazione del concordato semplificato avrebbero dovuto essere ceduti, solo previa puntuale verifica competitiva di soluzioni migliori sul mercato.

Inoltre, * ha subito rivenduto le attrezzature così acquistate alla società * * ad un valore pari ad euro 235.000,00 oltre IVA (fattura doc. 24), evidentemente in prossimità del ricorso "in bianco" per concordato semplificato del 4 maggio 2026, anche in tal caso senza alcuna autorizzazione dell'atto di straordinaria amministrazione e sottraendosi alla verifica competitiva del miglior realizzo sul mercato di tali beni mobili.

Ad avviso del Tribunale, la condotta tenuta dall'organo amministrativo, a valle della composizione negoziata, risulta posta in essere volontariamente in pregiudizio del ceto creditorio e non ha rivestito carattere "conservativo" in vista dell'approdo concordatario della società certamente insolvente; avvicinandosi l'uscita dalla composizione, senza prospettive concrete di risanamento, si sarebbe dovuto "gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori", come prescritto dall'art. 21 comma 1 ccii, evitando atti potenzialmente depauperativi delle risorse destinate al piano liquidatorio.

Tale atto non conservativo si è invece sostanziato in una consapevole e volontaria cessione di crediti fiscali ed in seguito di attrezzature edili, che ha depauperato in senso oggettivo il patrimonio della debitrice, con rilevante detrimento per il ceto creditorio.

Tale atto di dismissione dell'attivo, emerso in modo chiaro solo con il deposito della relazione dell'attestatore ex art. 84 comma 5 ccii e con l'esposizione degli atti di straordinaria amministrazione (elenco allegato al ricorso per omologazione), è stato anch'esso posto in essere in modo consapevole e volontario, in pregiudizio del ceto creditorio, in quanto volto a imporre ai creditori un verosimile peggioramento delle condizioni del loro trattamento economico nel redigendo piano di liquidazione, in un momento in cui era già nota la crisi e l'insolvenza dell'imprenditore, come emerge anche dalle motivazioni dell'archiviazione della composizione negoziata.

Si conferma, dunque, la sussistenza dell'atto in frode e/o manifestamente pregiudizievole per il ceto creditorio, emerso e scoperto in questa sede di valutazione di ritualità, con ogni conseguenza in punto di inammissibilità dello strumento concordatario.

2. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale è facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (in specie richiesta dal creditore ricorrente * * , in diretta applicazione – anche all'ipotesi del concordato semplificato - dell'art. 7 comma 2 CCII, soltanto ove la medesima domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come appunto ritenuto nel caso di specie.

Stante la definizione in senso negativo della domanda alternativa per la regolazione della crisi ed insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, per ragioni di irritualità e manifesta inammissibilità del concordato semplificato – intesa come manifesta inadeguatezza del piano a

raggiungere gli obiettivi prefissati - pronunciata all'esito del vaglio ex art. 25 *sexies* comma 3 CCII, in presenza di plurime domande relative ad un medesimo debitore, il Tribunale deve quindi procedere ad aprire con diverso capo della medesima sentenza e con unico provvedimento conclusivo, in virtù della riunione e trattazione congiunta dei procedimenti, la liquidazione giudiziale di * * in presenza della domanda del creditore * , previo accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 7 CCII.

La norma dell'art. 7 comma 2 lettera a), infatti, in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali); in base al principio di prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa del concordato semplificato, qui ritenuta irrituale e manifestamente inammissibile.

Il Tribunale rileva in fatto e diritto che:

- con ricorso depositato in data 7.8.2025 il creditore ricorrente * ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito; la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme di legge, con la convocazione innanzi al Collegio in data odierna 24.9.2026; alla debitrice era da tempo noto il ricorso di * , debitamente convocato per l'odierna udienza collegiale;
- anche se il creditore, debitamente informato dell'udienza di inammissibilità concordataria e di contestuale discussione dell'apertura della liquidazione giudiziale, non è comparso, la domanda non deve intendersi desistita o rinunciata espressamente ex art. 43 ccii, dovendo diversamente essere esaminata nel merito avanti al Collegio (vedi Cass. n.30445/2019 in motivazione: "*deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi della L.Fall., art. 18) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere".)*
- sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto

risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in *
* ;

- la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: *"... costruzione di edifici residenziali e non residenziali…"*
- la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- dal bilancio al 31.12.2025 le soglie dimensionali appaiono tutte superate, essendo sufficiente segnalare che il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e pari ad **€ 5.335.534,00;**
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a **€ 30.000,00**, come dichiarato ed esposto nello stesso elenco dei creditori prodotto da parte ricorrente, aggiornato al 30.4.2026;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di aperture della liquidazione giudiziale, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…"* (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza *"va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa"*); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
- la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
- a) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, stante l'inammissibilità ed irritualità della domanda di accesso al concordato semplificato, dalla conseguente impossibilità con l'attivo e il patrimonio societario di pronto realizzo a far fronte al passivo esposto in ambito concordatario:
- c) dall'emersione nel bilancio al 31.12.2025 di una perdita di esercizio di € 3,7 milioni circa e di un

patrimonio netto negativo di oltre € 2,5 milioni;

- d) dall'inadempimento in relazione al modesto credito commerciale di parte ricorrente * * fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- e) dalla presenza di plurimi pignoramenti anche presso terzi e tentativi esecutivi infruttuosi da parte dei creditori;
- f) dalla presenza di ingenti debiti tributari e previdenziali scaduti;

alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

P.Q.M.

- Dichiara manifestamente inammissibile la proposta ed il piano di concordato semplificato depositati ed integrati da * **con sede legale a** * * **Numero REA** * **Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA** * e per l'effetto revoca le misure protettive ove tuttora efficaci, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
- dichiara l'estinzione parziale del procedimento per rinuncia espressa depositata il 27.8.2025 ex art. 43 CCII limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente * * e la debitrice *

e per l'effetto

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società * **con sede legale a** * **Numero REA** * * **Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA** * **,** quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. * **c.f.** * , soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice

civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **3 febbraio 2027 ore 10.30** in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?

   *

   *

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

   a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

   b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

   c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

   d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

   e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

   f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna,

tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 24 settembre 2026.

Il giudice rel. est. Il Presidente

Dott. Francesco Pipicelli *Dott.ssa Luisa Vasile*